Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo on-line del Comune il giorno 22 APR 2021 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 22 APR 2021

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

lì

Il SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA

[x] - che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267/2000;

Lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data _____.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)

ORIGINALE

N. 4

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E RINVIO APPROVAZIONE PEF E ALIQUOTE TARI ANNO 2021.

L'anno ***duemilaventuno,*** addì ***quindici*** del mese di ***aprile*** alle ore ***20,30*** nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito mediante strumenti telematici il Consiglio Comunale, sessione ordinaria -1^ convocazione, con l'intervento dei Sigg. :

	PRESENTE	ASSENTE
BRAMEZZA Marta	[x]	[ ]
DE MARTIN D'ORSOLA Luigi	[x]	[ ]
DE MARTIN FABBRO Ivano	[x]	[ ]
DE MARTIN PINTER Gabriele	[x]	[ ]
DE MONTE NUTO Raffaella	[x]	[ ]
MARTINI BARZOLAI Marco	[x]	[ ]
SIRI Daniela	[x]	[ ]
STAUNOVO POLACCO Marco	[x]	[ ]
TOPRAN DE PASCA Mose'	[x]	[ ]
ZAMBELLI SPEZIER Nicola	[ ]	[x]
ZAMBELLI TITTON Giorgio	[ ]	[x]
Totali	9	2

Presiede il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco;

Assiste il Segretario Comunale PILOTTO Dr. Enrico.

Oggetto: Conferma aliquote IMU e rinvio approvazione PEF e aliquote TARI anno 2021.

del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 prevede :

"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale all'art. 3, comma 4. , prevede la possibilità di effettuare le sedute di Consiglio e Giunta comunale avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audiconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all'ordine del giorno.

E' compito del Segretario Comunale attestare che la qualità audio/ video del collegamento sia sufficiente a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza. L'adunanza di Consiglio alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza, si intende svolta nella sala Consiglio del Municipio.

- Il Segretario Comunale in relazione alla presente seduta di Consiglio comunale, svoltasi in audioconferenza mediante strumenti telematici, attesta che sono state rispettate le modalità preventivamente fissate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale è stato acquisito il relativo parere favorevole di cui all' art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

UDITO il Sindaco, il quale illustra la proposta di delibera;

POSTA in votazione dal Sindaco-Presidente la proposta di deliberazione in oggetto.

CON voti favorevoli unanimi, tutti resi palesemente, presenti n. 9 consiglieri:

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta, che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

-Ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere

CON voti favorevoli unanimi, tutti resi palesemente

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Conferma aliquote IMU e rinvio approvazione PEF e aliquote TARI anno 2021.*

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI, la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio); la quale prevede al comma 3-bis dell'art. 106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre e il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 che conferma un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

VISTO il D.L. del 22 marzo 2021 art. 30, pubblicato sulla G.U. con cui è stato procrastinato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

CONSIDERATO che dal 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 mentre la TASI è abolita;

VISTE la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 22 marzo 2021, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 con i relativi allegati da sottoporre all'esame consigliare;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 739 – 783, L. 27 dicembre 2019 n. 160, l'Imposta Municipale Propria (IMU) risulta basata su una disciplina che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 1,06 per cento tale aliquota, ai sensi dell'art. 1 comma 753 della L. n. 160/2019;

RICHIAMATA la legge n. 160/2019 alla quale si rimanda per tutti gli aspetti normativi della disciplina IMU;

RITENUTO quindi, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2021, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 1 comma 779 della L. 160/2019 con effetti a valere dal 01/01/2020 e in deroga all'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", la quale all'art. 1 comma 48 definisce che dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta unica comunale, la legge ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno e fatto salvo il possibile rinvio che verrà stabilito in considerazione delle esigenze derivate e conseguenti alla pandemia COVID-19;

CONSTATATO quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio Comunale;

RILEVATO che, in base alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI), in cui è prevista la copertura al 100% dei costi, alla luce dell'emergenza epidemiologica data dalla pandemia da COVID-19 in atto, con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. "Cura Italia", comma 5 dell'articolo 107, è stato previsto che i Comuni potessero approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che di tale facoltà si è avvalso lo scorso anno il Comune di Comelico Superiore;

CONSIDERATO che in sede di redazione del Piano Economico Finanziario TARI 2020 non si è verificata la necessità di procedere a revisione delle aliquote e tariffe TARI 2020 e conseguente applicazione a conguaglio nelle annualità successive e che il PEF TARI 2021 è in fase di predisposizione, e di conseguenza sono stati precauzionalmente previsti maggiori stanziamenti in bilancio, soprattutto in considerazione della possibilità che in corso d'anno il servizio associato di gestione dei rifiuti, ora in capo all'Unione Montana Comelico, cambi modalità e soggetti coinvolti;

TENUTO CONTO inoltre del fatto che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno;

RITENUTO opportuno rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del PEF TARI e delle relative aliquote;

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dev'essere acquisito, in merito al presente provvedimento, il parere dei responsabili dei servizi interessati;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta municipale propria (IMU) con efficacia dal 1° gennaio 2021:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliquote 2020 IMU	Aliquote 2019 IMU + TASI
Aliquota per **abitazione principale** di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 L. 160/2019.	0,6% Detrazione € 200,00	0,6% Detrazione € 200,00
Aliquota per **fabbricati rurali ad uso strumentale**.	0,1%	0,1%
Aliquota per gli **immobili di civile abitazione dati in locazione** con contratto registrato in cui vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente un nucleo familiare o ad un soggetto che, in base all'Accordo di Londra del 19.06.1951 ratificato dall'Italia con legge 30.11.1955 n. 1335, risulti impossibilitato ad acquisire la residenza purché l'immobile venga destinato ad abitazione principale dello stesso, secondo quanto disposto dal Regolamento IMU.	1,03%	1,03%
Aliquota per gli **immobili di civile abitazione dati in locazione** con contratto registrato a fitto concordato stipulato sulla base degli accordi territoriali redatti e sottoscritti ai sensi della legge n. 431/1998 in cui vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente un nucleo famigliare. In caso di locazione con contratto a canone concordato, l'imposta è ridotta al 75%, ai sensi dell'art. 1 comma 760 della L. 160/2019	1,03%	1,03%
Aliquota per gli **immobili civili concessi in uso gratuito a parenti** in linea retta entro il primo grado di parentela ivi residenti e abitualmente dimoranti, secondo quanto disciplinato dal Regolamento IMU Con la riduzione della base imponibile del 50% solamente se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 della legge di bilancio 160/2019, in caso contrario la base imponibile resta invariata (100%)	0,86%	0,86%
Aliquota per **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp**. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge.	1,03% Detrazione € 200,00 se non sono alloggi sociali, altrimenti esenti	1,03% Detrazione € 200,00 se non sono alloggi sociali, altrimenti esenti
Aliquota per gli **immobili diversi dalle unità abitative, utilizzati nell'ambito di un'attività artigiana, commerciale e produttiva** di beni e servizi	0,86%	0,86%
Immobili classificati nel gruppo D ai sensi dell'art. 1 comma 753 L. 160/2019 non ricadenti nella fattispecie di cui al punto precedente.	0,86% di cui il 0,76% allo Stato	0,86% di cui il 0,76% allo Stato
Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita non locati ai sensi dell'art. 1 comma 751 (c.d. beni merce)	0,2 %	0,2 %
Aliquote per **aree fabbricabili**	0,86%	0,86%
Aliquota per tutti gli **altri fabbricati**	1,03%	1,03%

2. di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2021:
   - ✓ la detrazione IMU per l'abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- ✓ la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 1 comma 747 della L. 160/2019 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- ✓ l'esenzione dall'imposta per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;
- ✓ l'esenzione dal pagamento dell'IMU dei terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana censiti nel Comune di Comelico Superiore, dato che il medesimo è classificato montano;
- ✓ l'aliquota IMU del 2 per mille da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

3. di dare atto che vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" art. 1 comma 48. A partire **dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, **posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'**imposta municipale propria** di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **è applicata nella misura della metà.**
4. di rinviare per tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2020;
5. di rinviare l'adozione delle tariffe TARI 2021 a successivo provvedimento, avvalendosi della possibilità di cui all'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle relative tariffe al 30 giugno;
6. di delegare il Responsabile dell'Area finanziaria del Comune a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, così come previsto dall'art. 1 comma 767 della L. 160/2019.

Stante l'urgenza, si propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comelico Superiore, 12 aprile 2021

Il Sindaco
Ing. Marco Staunovo Polacco

Allegato a deliberazione di Consiglio Comunale del 15 aprile 2021

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART 49 COMMA 1 DEL D.L.GS 18 AGOSTO 2000 N 267 IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE IMU E RINVIO APPROVAZIONE PEF E ALIQUOTE TARI ANNO 2021

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comelico Superiore, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Zambelli Domelin p.ind. Luigi)

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comelico Superiore, _____

Il Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa
(Staunovo Polacco Ing. Marco)

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comelico Superiore, 12 aprile 2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Festini Cucco dott.ssa Ilaria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione

Comelico Superiore, 12 aprile 2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Festini Cucco dott.ssa Ilaria)